



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7647 del 2024, proposto da Nicola Aggio, Federica Anello, Florinda Giuseppina Augello, Graziana Barresi, Giulia Brazzini, Leandra Buscemi, Gabriele Campesi, Silvia Campisi, Luca Cantone, Mattia Capocchetti, Lorenzo Capotosti, Mara Corona, Michele Cottone, Romina Covino, Anna Luisana D'Angelo, Luca De Martino, Alessandro Federico, Giuseppe Fico, Giovanni Luca Gensabella, Alessandra Gibellina, Rosa Giordano, Serena Grannonio, Giovanni La Cava, Damiana Lombardo, Luigi Daniele Lombardo, Chiara Lombardo, Pamela Lupinetti, Samuele Maio, Giovanni Mauro, Karola Anna Militello, Francesca Mineo, Marilena Orfano, Deborah Pampinella, Diana Perino, Giovanni Pettinato, Alessandro Lucio Picca, Marco Sanguedolce, Achille Schiavone, Desia Silli, Francesco Simone, Sara Soave, Edoardo Solida, Valeria Sottile, Giulia Treccani, Eleonora Vaghi, Luca Villa, Flavio Vitale, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Emanuele Alcaro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'art. 17, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e della predetta Ordinanza Ministeriale avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti e sempre per i motivi in atti e in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, al sommario vaglio cautelare:

- che non sussista un pericolo grave ed irreparabile per i ricorrenti, atteso che non si verte in materia di cause escludenti la possibilità per gli stessi di assumere incarichi;

- che le posizioni di ciascun ricorrente debbano essere, separatamente, ossia con un deposito documentale per ciascun ricorrente, chiarite, specificate e documentate, con particolare riferimento alla prova della circostanza che siano tutti insegnanti inseriti in GPS per le classi di insegnamento A048 e A049, ovvero sia educazione motoria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

- che sussistano dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso collettivo in epigrafe, con riguardo alla omogeneità delle posizioni dei ricorrenti anche considerando che gli USR e gli USP cui sono state inviate le domande di iscrizione alle GPS sono disparati;

- che occorra comunque disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati; integrazione che dovrà essere effettuata dai ricorrenti mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione al rispetto dei termini di notifica sia in relazione ai termini per il deposito;

- che occorra comunque reiterare la richiesta di chiarimenti all'amministrazione di cui all'ordinanza della Sezione n. 16243/2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio e l'istruttoria nei sensi di cui in narrativa e respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO